

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

464^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1975

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	Pag. 22019
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	22020
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante	22019
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	22020
Trasmissione dalla Camera dei deputati	22019

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivi alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966 » (2022)
(Relazione orale):

CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	22041
* RUSSO, relatore	22040

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 » (2068)

(Relazione orale):

CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	Pag. 22042
* RUSSO, relatore	22042

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972 » (2099) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale):

CALAMANDREI	22044
CATTANEI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri	22043
PECORARO, relatore	22043

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvi-

denze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea » (2113);

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea »:

BETTIOL Pag. 22027
 MONETI, *relatore* 22021 e *passim*
 NENCIONI 22037
 OLIVA 22035
 SPITELLA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 22030, 22034
 STIRATI 22037
 URBANI 22025, 22035, 22037
 VALITUTTI 22023 e *passim*

Discussione e approvazione:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con allegato, Protocolli e Atto fi-

nale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 » (2020)

(*Relazione orale*):

CALAMANDREI Pag. 22039
 CATTANEI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 22040
 PECORARO, *relatore* 22038

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 22044
 Interrogazioni da svolgere in Commissione 22047

ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE)

Nomina di due membri del Comitato amministrativo 22020

SEGRETARIO GENERALE E VICE SEGRETARIO GENERALE DEL SENATO

Annunzio della nomina del Segretario generale 22020
 Annunzio del conferimento dell'incarico di Vice Segretario generale 22020

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

VENANZETTI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE » (2155).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SANTALCO. — « Collegamento viario della frazione Fantina, del comune di Fondachelli Fantina, con i comuni di Rodì Milici e di Barcellona » (2153);

MAZZOLI, ALESSANDRINI, BALDINI, BIAGGI, MONETTI, NICCOLI, PATRINI, TIBERI, TORELLI, e VENTURI. — « Disciplina nei territori mon-

tani dei sovracanonici idroelettrici di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (2154);

VIVIANI. — « Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi sopresse » (2158).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (R.S.T.E.) presso il Ministero degli affari esteri » (2156);

« Ratifica ed esecuzione degli Accordi tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e per l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 » (2157);

dal Ministro delle finanze:

« Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 254, concernente il termine e le modalità per la presentazione nell'anno 1975 delle dichiarazioni dei redditi » (2159).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

VIVIANI. — « Disciplina dei concorsi di trasferimento dei notai titolari di sedi sopprese » (2158);

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Revisione dei prezzi contrattuali per le costruzioni eseguite in applicazione della legge 26 gennaio 1963, n. 47 » (2146), previ pareri della 5^a, della 6^a e della 8^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SIGNORI ed altri. — « Modifiche al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica » (2079).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Integrazione del finanziamento per la costruzione di edifici scolastici in Buenos Aires e in Addis Abeba » (2021);

« Contributo per la partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) per il quadriennio 1973-1976 » (2047);

« Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (IsMEO) » (2091);

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

FILLIETROZ. — « Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta » (1551-B) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Aumento degli stanziamenti per il potenziamento dei mezzi di repressione del contrabbando » (2061);

10^a Commissione permanente (Industria commercio, turismo):

SIGNORI ed altri. — « Modifiche agli articoli 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio » (1882-B) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati FONTANA ed altri; LA LOGGIA ed altri; BIANCHI Fortunato e PEZZATI. — « Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo » (2136) (Approvato dalla 13^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Annunzio della nomina di due membri del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E.

P R E S I D E N T E . Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha comunicato, a norma dell'articolo 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di aver provveduto con proprio decreto a nominare due membri del Comitato amministrativo dell'I.S.P.E. (Istituto di studi per la programmazione economica).

Tale comunicazione è depositata in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio della nomina del Segretario generale del Senato e del conferimento dell'incarico di Vice Segretario generale

P R E S I D E N T E . Ho il piacere di comunicare che il Consiglio di Presidenza del

Senato — nella riunione tenuta questa mattina — ha proceduto alla nomina del nuovo Segretario generale.

A succedere al dottor Franco Bezzi — al quale desidero rinnovare la sincera gratitudine e il cordiale saluto dell'Assemblea e mio personale — il Consiglio di Presidenza ha chiamato il consigliere parlamentare, dottor Gaetano Gifuni, che invito a prendere posto al mio fianco. (*Il Segretario generale prende posto a lato del Presidente. Vivi applausi*).

Nel chiamare il dottor Gifuni a ricoprire l'alto incarico, il Consiglio ha ritenuto di riscontrare in lui — anche per averle già sperimentate come preposto all'Ufficio affari generali — tutte le premesse per il più proficuo apporto ai lavori del Senato. Ne danno sicuro affidamento le sue perspicue doti intellettuali e morali, la sicura preparazione, nonchè la totale dedizione all'istituto parlamentare.

Comunico, altresì, che il Consiglio di Presidenza ha conferito l'incarico di Vice Segretario generale al dottor Adriano Thellung, consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio di questura. (*Vivi applausi*).

Alle espressioni di apprezzamento e di stima nei confronti del dottor Gifuni e del dottor Thellung, unisco — anche a nome dell'Assemblea — il più fervido, cordiale augurio per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea » (2113)
(*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a fa-

vore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N E T I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la situazione dei nostri connazionali residenti in Eritrea a seguito del conflitto armato apertosi tra questa regione dello Stato etiopico e il potere centrale, era diventata particolarmente difficile e pericolosa, tanto da costringere numerosi nostri concittadini a ritornare in patria. Il Governo (e mi piace dargli atto delle misure prudenziali prese a tutela degli insegnanti e degli alunni italiani delle scuole italiane in Eritrea) ha chiuso anticipatamente le scuole consentendo ai nostri connazionali impegnati o come docenti o come non docenti o come alunni di ritornare in patria.

Il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, che come mi auguro sarà convertito in legge, risponde alla conseguente esigenza di assicurare doverosamente al personale insegnante e non insegnante il diritto alla continuità del loro lavoro e agli alunni la continuità degli studi.

Le norme del decreto-legge sono conformi, salvo particolari adattamenti, a quelle emanate a favore dei profughi dalla Libia con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, con le modifiche apportate dalla legge di conversione del 19 ottobre 1970, n. 744, anche se la situazione che si verificò in Libia per i nostri connazionali non è paragonabile a quella verificatasi in Eritrea, all'infuori della qualifica di profugo attribuita giustamente ai nostri connazionali in ambedue i casi.

Il personale scolastico al quale è destinato questo decreto-legge non è numeroso. Nel settore delle scuole elementari le scuole statali sono tredici, le scuole private au-

torizzate due; i maestri impegnati in esse erano sedici di ruolo, sessantanove incaricati locali con nomina ministeriale. La popolazione scolastica era di 2.397 alunni, dei quali 546 italiani.

Nel settore delle scuole secondarie la situazione era la seguente: scuole medie, 2, istituti tecnici-commerciali, 1, licei scientifici, 1, istituti nazionali legalmente riconosciuti, 1, personale docente di ruolo 11, incaricati locali di nomina ministeriale, 96, alunni, 1.537, di cui 221 italiani.

Il decreto-legge che stiamo esaminando consta di 6 articoli. L'articolo 1 prende in considerazione il personale insegnante, l'articolo 2 quello non insegnante. Gli articoli 3 e 4 contengono norme riguardanti gli alunni ritornati in Italia dall'Eritrea. L'articolo 5 provvede allo stanziamento necessario per il compenso alle commissioni degli esami di maturità operanti in Italia ai sensi del quarto comma dell'articolo 3, cioè per la commissione speciale riservata ai profughi.

Passo ora a prendere in esame analiticamente i singoli articoli. L'articolo 1 prende in considerazione — come ho detto — gli insegnanti non di ruolo. È evidente, infatti, che il problema della continuazione del rapporto di lavoro non si pone per il personale di ruolo insegnante in Eritrea. Le condizioni richieste agli insegnanti non di ruolo per fruire dei benefici previsti dai primi due commi dell'articolo 1 sono due: 1) che essi abbiano avuto l'incarico di insegnamento nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75, con nomina del Ministro degli affari esteri; 2) che « siano compresi nel contingente numerico del personale insegnante da adibire nelle istituzioni scolastiche italiane e straniere all'estero fissato annualmente dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro del tesoro » come recita l'articolo 2 della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, richiamato nel decreto-legge.

Il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni sopra descritte viene riassunto in servizio, con incarico a tempo indeterminato, anche in soprannumero, e con diritto di non licenziabilità fino al 30 settem-

bre del 1979, nelle scuole o istituti di grado e di indirizzo corrispondente.

La seconda agevolazione è questa: che, a domanda, questi insegnanti, sulla base dei posti disponibili, possono essere utilizzati presso istituzioni scolastiche italiane all'estero per l'assistenza scolastica, per corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Per il personale assunto, anche in soprannumero, si prevede l'utilizzazione presso gli uffici di segreteria nelle scuole o in attività parascolastiche e assistenziali.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 si considerano le situazioni di quegli insegnanti non di ruolo che abbiano lavorato come supplenti temporanei nelle scuole italiane dell'Eritrea durante il decorso anno scolastico o anche in quelli precedenti oppure che abbiano prestato servizio senza rapporto di impiego con lo Stato italiano nelle scuole italiane in Eritrea. A questo personale è concesso di essere iscritto, a domanda, nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze con la qualifica di profugo e con il conseguente diritto ai benefici previsti per questa categoria dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Ovviamente — e questo desidero dire perchè una certa perplessità era nata anche nel relatore — per essere iscritti nelle graduatorie occorre essere in possesso del titolo necessario: per le scuole elementari l'abilitazione magistrale, per le scuole medie la laurea. Naturalmente si viene iscritti con la qualifica di profugo e con la valutazione del servizio, a seconda della durata del medesimo.

L'articolo 2 riguarda il personale non insegnante. I criteri per la riassunzione di questo personale sono sostanzialmente identici a quelli previsti nel primo comma dell'articolo 1 per il personale insegnante. Le norme però sono più semplici perchè questa categoria è più omogenea. L'articolo 3 vuole assicurare la continuità degli studi agli alunni provenienti dalle scuole italiane in Eritrea; a questo fine si stabilisce che gli alunni delle scuole statali e di quelle legalmente riconosciute, se hanno ottenuto la

promozione nello scrutinio finale, hanno il diritto di iscriversi alle corrispondenti scuole del territorio metropolitano; quelli che sono stati rimandati in una o più materie nell'esame di scrutinio finale possono ugualmente iscriversi alla corrispondente classe successiva senza l'obbligo di sostenere l'esame di riparazione. Possono essere istituite sessioni speciali di esami di idoneità o di integrazione riservate ai profughi; per gli esami di licenza media e di maturità, per gli alunni ammessi a sostenerli sarà istituita una sessione speciale di esami riservati ai profughi, e gli esami consisteranno in un colloquio. Per il passaggio infine degli alunni della scuola elementare dal primo al secondo ciclo, gli esami saranno sostituiti dallo scrutinio finale, secondo quanto già stato stabilito nel primo e secondo comma dell'articolo 3.

L'articolo 4 prevede che gli alunni delle scuole elementari e medie delle scuole italiane operanti in Eritrea hanno la facoltà di partecipare fino alla conclusione dell'anno scolastico in corso alle lezioni e alle esercitazioni delle classi corrispondenti da loro frequentate in Eritrea. Evidentemente si tratta di giovani che sono venuti in Italia prima della chiusura dell'anno scolastico, e che perciò hanno l'autorizzazione di partecipare all'attività didattica delle scuole e classi corrispondenti a quelle che frequentavano in Eritrea. Sono previsti poi corsi di recupero e di sostegno durante il corrente anno scolastico a favore degli alunni profughi appartenenti a scuole secondarie di secondo grado, con la collaborazione dei rispettivi insegnanti.

Onorevoli colleghi, gli articoli 5 e 6 non hanno bisogno di commenti e perciò la mia funzione è finita. Mi resta solo da dire che tranne alcune riserve avanzate dal senatore Valitutti e alcune preoccupazioni espresse da vari colleghi, compreso il relatore, le Commissioni riunite hanno espresso parere favorevole a grandissima maggioranza alla conversione in legge del decreto-legge al nostro esame. I rilievi che si sono fatti con spirito costruttivo nelle due Commissioni esteri e pubblica istruzione riguardano in modo particolare l'articolo 4, con cui si con-

sente che alunni non promossi in sede di scrutinio in una o più materie siano ammessi a frequentare ugualmente la classe successiva. Come vi ho detto poco fa, ci si rende conto che, anche prima che le scuole italiane in Eritrea venissero ufficialmente chiuse dallo Stato, l'insegnamento non poteva svolgersi con la serenità e la normalità necessarie, data la situazione della regione: c'era lo stato di guerra tra l'Eritrea e l'Etiopia. Ma non possiamo fare a meno di raccomandare, pur comprendendo la larghezza che riguardo a questi alunni è stata usata, al Sottosegretario per gli affari esteri e al rappresentante del Ministro della pubblica istruzione di promuovere all'interno delle singole scuole e istituti l'organizzazione di corsi di coordinamento e di integrazione, anche brevi nella loro durata, in modo da consentire agli alunni mal preparati di colmare le loro lacune, sì da poter frequentare con profitto la scuola.

Le Commissioni congiunte inoltre raccomandano sempre a questo scopo l'organizzazione di speciali corsi di recupero e sostegno, previsti anch'essi da questo decreto nell'articolo 4. La genericità con la quale si prevedono nel decreto le iniziative alle quali ho fatto or ora cenno consente al Ministro degli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione, ampia libertà ed elasticità nel prendere tutte quelle iniziative utili a facilitare il reinserimento di questi giovani profughi nelle attività culturali e didattiche della scuola che essi frequentano. Mi scuso se la relazione è stata forse un po' lunga, ma ritenevo doveroso da parte mia, in mancanza della relazione scritta, esporre il contenuto della legge e chiarirne il significato.

Assolto come ho potuto questo compito, non mi resta che raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Valitutti. Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho

già chiesto ieri in Commissione se sia stato giusto procedere alla chiusura delle scuole italiane in Eritrea in conseguenza dei moti che ivi si sono svolti. Chiudere quelle scuole era indubbiamente nel potere del nostro Ministero degli affari esteri, ma è nel potere ed anche nel dovere del Parlamento pronunciarsi sulla opportunità dell'anzidetto provvedimento, tanto più che la sua adozione costituisce il presupposto del decreto-legge che noi qui discutiamo per convertirlo eventualmente in legge. Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge si richiama il precedente del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, al quale si è dianzi riferito anche il senatore Moneti, decreto-legge che fu emanato a favore dei profughi della Libia. Anche allora furono chiuse le scuole italiane in Libia e perciò il Governo fu chiamato a fronteggiare e a risolvere i problemi del personale insegnante e degli alunni costretti a sospendere la loro attività d'insegnamento o di studio. Ma nel 1970 in Libia non fu il Governo italiano a decidere la chiusura di quelle scuole italiane. Il Governo italiano subì e soffersse quella chiusura che fu decretata dal Governo libico. Al Governo italiano, in quella circostanza, non rimase che il potere di tentare di eliminare o di attenuare le più gravi conseguenze di quell'atto del Governo libico. Invece la chiusura delle scuole italiane in Eritrea è stata decretata dal Governo italiano al di là di una transitoria sospensione del funzionamento di quelle scuole imposta dai disordini che ebbero per teatro l'Eritrea. Perciò dobbiamo chiederci se il Governo italiano abbia agito saggiamente nel decidere la chiusura delle scuole stesse. A me risulta, onorevole Sottosegretario, che la Francia non ha agito nello stesso modo in cui ha agito il Governo italiano. Se quelle scuole rispondevano a esigenze riconosciute valide — ed io credo fermamente che rispondessero ad esigenze valide — ne poteva essere sospeso il funzionamento, ma non ne doveva essere decretata la chiusura. Se viceversa il Governo riteneva che quelle scuole non fossero nè utili nè necessarie non credo che sia stata scelta bene l'occasione per chiuderle. Ancora oggi invero non sappiamo, onorevole Sottosegretario — io vorrei

proprio saperlo dalla sua cortesia — se il Governo intenda la chiusura di quelle scuole come chiusura definitiva o viceversa se la intenda come chiusura provvisoria. L'emanazione di questo decreto-legge — devo riconoscerlo — indurrebbe a ritenere che la chiusura sia stata voluta come chiusura definitiva perchè, se così non fosse stato e non fosse, sarebbero stati bastevoli semplici provvedimenti amministrativi per regolare la posizione degli insegnanti e degli alunni in attesa della riapertura delle scuole. Purtroppo anche il presente Governo ha il decreto-legge facile, troppo facile; nel mondo antico chiamavano la legge regina per metterne in evidenza la maestà e il suo intervento si giustificava per regolare solo ciò che normalmente accade; oggi siamo giunti dalla legge regina alla legge *ancilla*: si fa ormai un uso banalmente ancillare delle norme legali che sono fatte intervenire in ogni circostanza. Quanto più l'amministrazione è pigra, torpida, tanto più si fa intervenire la legge a regolare casi modesti che potrebbero essere risolti assai più agevolmente con provvedimenti di altra natura. Questo abuso irriverente della legislazione la svaluta e accade perciò che, quanto più proliferano le piccole leggi, tanto più difettano le grandi leggi. Forse nessun Parlamento è stato tanto ferace di leggi quanto il presente e tuttavia mai più di adesso la società italiana ha sofferto di povertà e di impotenza legislativa.

Le leggi che con tanta abbondanza partorisce il nostro Parlamento sono piccole leggi quasi sempre di carattere corporativo, la cui rigogliosa, ingombrante vegetazione vieppiù fa percepire la mancanza di quelle leggi veramente regine di cui ha bisogno la nostra società. Certamente quello che è accaduto ai nostri connazionali in Eritrea meritava il pronto intervento del nostro Governo, ma sono fermamente convinto che era possibile intervenire, in modo anche più provvido e tempestivo, senza ricorrere a questo decreto-legge che è il parto non felice della pigrizia dell'amministrazione sposata ad un concetto feticistico dello Stato provvidenziale e benefattore, che si ritiene possa far tutto per mezzo dei suoi decreti ed al quale ormai non resta che chiedere, come prevedeva un lungi-

mirante filosofo dell'800, di ordinare alle acque del cielo di non devastare i campi, agli uragani di quietarsi e di non sconvolgere le piantagioni e di far cadere la pioggia quando le campagne sono aride e di dare loro il sole ristoratore quando sono troppo umide.

In Eritrea funzionavano scuole italiane di modesta consistenza: 13 scuole elementari statali e 2 private con 16 insegnanti di ruolo e 69 incaricati per 2.397 alunni di cui solo 546 italiani; due scuole medie, un istituto tecnico, un liceo scientifico, un istituto legalmente riconosciuto con 11 insegnanti di ruolo e 96 insegnanti incaricati per 1.537 alunni di cui solo 221 italiani. Perciò il decreto-legge è stato emanato per risolvere i problemi di un piccolo numero di insegnanti e di alunni, dovendosi ritenere che non tutti gli insegnanti incaricati italiani e non tutti gli alunni italiani siano ritornati in Italia.

Secondo me, sarebbe stato possibile affrontare e risolvere i suddetti problemi con interventi di carattere amministrativo specie se non si fosse voluto procedere alla chiusura delle scuole e se ne fosse solo sospeso il funzionamento, come sarebbe stato opportuno fare. Si può obiettare che, data la sua modestia, il decreto-legge può far bene ad alcuni anche se pochi, ma non fa e non può far male a nessuno. Siamo abituati a non accordare sufficiente importanza al male che si arreca agli istituti ed ai principi perchè questo male non si personifica immediatamente. Per esempio questo decreto-legge estende l'area di applicazione dell'istituto dell'insegnante incaricato a tempo indeterminato, non licenziabile, che sta creando nella nostra scuola un nuovo *genus* di insegnante, cioè l'insegnante soprannumerario che non insegna e che è utilizzabile in varie attività, anche in quella di non far nulla ricevendo regolarmente lo stipendio. Inoltre questo decreto-legge legalizza il *monstrum* di iscrivere in una classe alunni che non abbiano superato i relativi esami, anzi che siano stati bocciati. Ammetto che, in considerazione dei disagi degli alunni che frequentavano le scuole italiane in Eritrea, si fossero dati e si diano suggerimenti di longanimità agli esaminatori, ma non ammetto che i bocciati siano approvati *ope legis* perchè se passa il

principio che un alunno bocciato può essere approvato per legge si sa dove si comincia ma non si sa dove si finisce.

Questo decreto-legge contiene una norma — lo vedremo tra poco — che sostanzialmente crea l'istituto dell'approvazione del bocciato con norma legale. Mi si può obiettare che si tratta di pochi casi ed io lo concedo, ma non posso ammettere che neppure per un solo caso si corrompa la norma secondo la quale sono competenti a promuovere un alunno solo gli insegnanti che lo esaminano e non il legislatore.

È stato scritto che quando la corruzione è fuori del diritto è rimediabile ma che quando è nel diritto è irrimediabile perchè crea l'indistinzione tra fatto e diritto. Che un somaro sia approvato è un fatto che è contro il diritto ma che perciò stesso è tollerabile. Ma quando un somaro, pur se ex eritreo, è approvato per legge non è più solo un fatto ma un diritto corrotto. Neppure *pietatis causa*, senatore Moneti, si debbono commettere questi abusi. L'ordinamento offre altre vie per permettere alla pietà di operare nella salvaguardia del diritto che poi non è che il sistema delle norme che garantisce i diritti soggettivi di tutti. Quando questo sistema è sconvolto sia pure in un solo punto, la lesione si ripercuote nei diritti soggettivi di tutti.

Giunto al termine di questo mio breve intervento, signor Presidente e onorevoli colleghi, non traggio dalle considerazioni su esposte la conclusione che noi voteremo contro.

Ho presentato due emendamenti che hanno il fine di perfezionare il testo del decreto-legge; li illustrerò quando sarò chiamato a farlo. Se essi fossero respinti, saremmo costretti ad astenerci. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Urbani. Ne ha facoltà.

U R B A N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò subito che noi in linea di massima consideriamo necessario questo provvedimento e quindi siamo sostanzialmente d'accordo anche sulla forma del decreto-legge perchè consideriamo che si tratta di rispondere ad una situazione di emergenza. Si

tratta di personale insegnante che si è venuto a trovare in una situazione drammatica che facilmente possiamo immaginare; che ha dovuto lasciare l'Eritrea dove bene o male aveva lavorato, forse a lungo; e che deve essere reinserito nel territorio metropolitano in condizioni non troppo disagiati dato che il disagio esiste già obiettivamente.

Vorremmo sapere tuttavia quanti sono coloro che si trovano nella condizione di usufruire di questi provvedimenti; cioè può essere utile conoscere circa le cifre degli insegnanti che sono state riportate nella relazione scritta relativa — e precisamente 69 incaricati nelle scuole elementari e 96 insegnanti nelle scuole secondarie — se costoro sono tutti già rientrati in Italia oppure se una parte è rimasta in Eritrea, e ad Addis Abeba. Credo che questo sia interessante saperlo anche per le cose che dirò alla fine del mio breve intervento.

Sul provvedimento dobbiamo fare due osservazioni. Una riguarda la questione del titolo di studio dei supplenti. Ritengo che la inderogabilità del titolo di studio per aver diritto ad essere iscritti nelle graduatorie e quindi ad entrare nell'insegnamento debba essere mantenuta. Tuttavia, secondo la nostra interpretazione, questo è già nella legge. Ma se avessero ragione quei colleghi — come il senatore Valitutti — secondo i quali, invece, la lettera della legge consente a un insegnante supplente in Eritrea di essere iscritto nelle graduatorie provinciali del territorio metropolitano e quindi poi di insegnare senza titolo di studio, credo che il Governo non dovrebbe avere difficoltà ad inserire una modifica con la quale si richieda non tanto « il possesso dei prescritti requisiti », quanto « il possesso del titolo di studio ».

Vi è poi la questione riguardante quel punto del provvedimento che contiene una sanatoria per i ragazzi che — rinviati a ottobre negli scrutini anticipati — vengono promossi *ope legis*. Mi rendo conto delle ragioni di principio che sono importanti, ma mi pare che, date le circostanze, un provvedimento di questo genere debba essere accolto con quella discrezione che deve essere usata in certi casi anche nelle questioni di princi-

pio. Si tratta di ragazzi i quali sono stati giudicati non da bocciare, ma semplicemente da rinviare a ottobre e che sono stati costretti a venire in Italia abbandonando il luogo dove sono nati; sono fatti eccezionali. Pertanto, a parte la macchinosità di sottoporli agli esami di riparazione, mi chiedo quale significato potrebbero avere questi esami, se non quello di compiere un atto puramente formale. Tanto vale, quindi, considerarli promossi, tenuto conto anche del fatto che se alcuni di questi ragazzi — pur con delle lacune — entreranno nella classe superiore, ciò significa solo consentire loro di fare un'altra prova, in quanto, se poi nella classe superiore non andranno bene, saranno bocciati, sia pure un anno più tardi.

Voi sapete che non siamo per la scuola facile, nè per l'abolizione di tutte le forme di verifica; tuttavia nel caso specifico mi pare che la misura proposta possa essere ugualmente accolta.

L'ultima questione che intendo sollevare è, invece, di carattere politico e ci induce ad una riserva che eventualmente scioglieremo dopo aver sentito il rappresentante del Governo. Tale questione riguarda l'intenzionalità del provvedimento. Non nascondo che il testo del decreto-legge dà l'impressione che l'intenzione sia di liquidare le scuole italiane in Eritrea: la relazione non dice nulla sulla vicenda drammatica che ha imposto queste misure, nè sulla prospettiva futura delle scuole italiane in Eritrea; non si esplicita neppure la possibilità che gli insegnanti interessati possano optare per il ritorno alle scuole nelle quali hanno già insegnato. Si dirà che tutto ciò è implicito; ma mi pare che una precisazione di significato politico sarebbe opportuna.

A nostro avviso, la chiusura anticipata dell'anno scolastico per ragioni di emergenza non deve significare la chiusura delle scuole italiane in Eritrea. La presenza italiana all'estero, specie in quei paesi in cui tale presenza si è storicamente realizzata, come appunto è avvenuto in Eritrea (e ciò indipendentemente dal giudizio che abbiamo sempre dato sui modi e sulle ragioni per cui in tempi ormai lontani sono andati in quei paesi), è una realtà che non va negata.

La situazione politica in Eritrea, come in molti paesi africani, è cambiata radicalmente per un processo complesso ed anche contraddittorio, ma che nell'insieme giudichiamo vada nella direzione della decolonizzazione, dell'indipendenza e dell'autonomia nazionale di quelle popolazioni. Ebbene, di fronte a questa realtà, dobbiamo chiederci se l'atteggiamento del nostro governo deve essere quello della tradizione colonialista, secondo la quale quando non si può più rimanere in un paese coloniale si viene via sbattendo la porta, o se non debba essere radicalmente diverso, se cioè per esempio la presenza italiana in Eritrea, come si è storicamente determinata, non debba cambiare segno e passare ad essere un elemento di collaborazione, e comunque un elemento di cui vada ribadita la presenza dinamica nel processo di sviluppo di questi paesi.

In questo quadro la presenza di scuole italiane per gli italiani che ancora si trovano in Eritrea e anche per le popolazioni del posto è necessaria. Ecco perchè, se anche non fosse possibile oggi un impegno per la riapertura di queste scuole per l'incertezza della situazione politica locale, dovrebbe esserci un impegno preciso in questo senso. Naturalmente ciò non significa negare l'opportunità di consentire una certa mobilità del personale insegnante all'estero in relazione ad esigenze reali; fermo deve restare però il punto che la nostra presenza in Eritrea, come in altri paesi analoghi, va, secondo noi, irrobustita anche sul piano scolastico e culturale per iniziativa del nostro Governo.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bettiol. Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Signor Presidente, è piuttosto triste doversi occupare di questi problemi perchè si tratta di gente che, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, ha perduto il posto di lavoro e quindi ha perduto il pane quotidiano. Ed è giusto che al suo rientro in Italia il Governo prenda, sia pure con

decreto-legge — anzi questo è uno dei pochi casi in cui il decreto-legge trova giustificazione — rapidamente in esame questa situazione e la risolva a favore di coloro che hanno lasciato, nella maggior parte dei casi, la terra natale perchè si tratta per lo più di italiani d'Africa; non sono infatti italiani nati in Italia, trasmigrati in Africa e tornati in Italia, ma italiani nati in Africa.

Mi permetto di prendere la parola per la esperienza più che ventennale che ho maturato nelle scuole, anche in quelle di Eritrea, dove ho avuto modo, come commissario del Governo, di fare delle ispezioni più volte nel corso della mia lunga carriera nelle scuole di paesi del terzo mondo.

Anzitutto vorrei sottolineare politicamente un determinato fatto: le nostre scuole in Eritrea non sono mai servite ad imporre, a detrimento della cultura locale, la cultura italiana; hanno voluto essere solo una testimonianza di solidarietà culturale degli italiani con le popolazioni prima amministrate e poi conviventi con la comunità italiana in Eritrea. Quindi, anche se le scuole italiane in Eritrea hanno funzionato per decenni e decenni, dall'epoca coloniale all'epoca dell'occupazione inglese, durante il periodo della indipendenza o della semindipendenza da Addis Abeba, dopo l'annessione del 1962, hanno funzionato nell'interesse della colonia italiana che da 50.000 italiani era scesa a 6.000, ma tutti particolarmente qualificati dal punto di vista del lavoro che ivi svolgevano. Di qui la necessità della scuola italiana, tanto è vero che la scuola italiana fondò una scuola di diritto che il Governo italiano riconobbe ai fini dell'inserimento di questi studenti nelle facoltà italiane, qualora avessero avuto la capacità, la volontà e la possibilità di terminare i loro studi in Italia.

Quindi la scuola italiana ha lavorato in collaborazione con le altre scuole locali le quali hanno continuato a svilupparsi lungo la linea di una civiltà locale millenaria qual era la tradizione tigrina, qual è stata la tradizione culturale *ghez*, qual è stata la tradizione culturale amarica. Non c'è mai stato un contrasto tra le nostre scuole e le scuole locali,

di lingua, di tradizione, di cultura locale, ma vi è stata sempre una leale e direi solidale collaborazione per il bene delle popolazioni.

Direi tra l'altro che in Eritrea c'è stata una convivenza senza disturbi per quanto riguarda la presenza degli italiani, accettati ormai come figli della terra eritrea, sia da parte araba sia da parte amarica, o meglio da parte copta. Tanto la parte cristiana copta

dell'Eritrea quanto la parte araba musulmana hanno sempre considerato gli italiani come un elemento utile ai fini del progresso del paese e hanno con ciò sempre rispettato le nostre istituzioni e le nostre scuole. Si è trattato di un complesso veramente efficiente perchè abbiamo avuto ed abbiamo in Eritrea un complesso scolastico veramente ampio e attrezzato.

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

(Segue B E T T I O L). Del resto lo dice la relazione stessa: scuole statali, private, scuole elementari, scuole pubbliche di tutti i tipi eccetera. Si tratta di un complesso che faceva invidia alle altre colonie straniere presenti in Eritrea. E penso che questo determinato complesso scolastico, così importante, così significativo, che tanta parte ha avuto nella storia recente dell'Eritrea, non già per snazionalizzare l'Eritrea ma per contribuire al suo sviluppo, debba continuare ad essere mantenuto in vita dal Governo italiano.

Qui ci sono due rappresentanti del Governo, uno della pubblica istruzione (non — spero — distruzione), l'altro degli affari esteri. Quindi mi auguro che questi due ministeri siano d'accordo sulla necessità di tenere in piedi questo complesso, perchè, se guardiamo in giro per il mondo la situazione delle nostre scuole in altri paesi, è difficile trovarvi una situazione analoga a quella che abbiamo in Eritrea.

L'attrezzatura esiste, le scuole erano ben organizzate ed erano frequentate da italiani, sì, ma molto più dai locali: questo è il punto fermo. I locali, nell'apprendere la lingua e la cultura italiana, vedevano la possibilità di un'ascesa non solo di carattere culturale ma anche di carattere sociale, quindi una possibilità più ampia di lavoro, di inserimento eccetera, anche perchè, poi, nelle scuole italiane si insegnava come lingua estera l'inglese, che è oggi *bongré o malgré* la lingua universale.

Quindi dobbiamo tenere aperte e soltanto momentaneamente chiuse queste scuole, anche perchè — direi — non c'è ragione di chiuderle. Non voglio fare qui il profeta, ma, qualunque sia il destino dell'Eritrea, noi non siamo detestati nè odiati nè dagli uni nè dagli altri: noi siamo desiderati come un elemento propulsore della vita locale sul piano culturale ed anche industriale, perchè l'Eritrea è la Lombardia dell'impero etiopico, con un numero notevole di industrie molto forti, fino a seimila operai, come lo stabilimento Barattolo ed altri stabilimenti industriali di cui non faccio il nome, oltre ad altri stabilimenti agricoli, che indubbiamente ci mandano ancora oggi, d'inverno, le primizie ortofrutticole che ci mancano in Italia.

Ritengo quindi che, data questa situazione, dobbiamo cercare di non perdere delle posizioni. Penso che gli italiani sono stati ad un dato momento presi per una notte tra due fuochi e si sono spaventati; sono scappati (non tutti) ad Addis Abeba 2.500 donne e bambini dei quali la metà credo sia venuta in Italia. Ma tutti gli uomini, tutti i professionisti, tutti gli artigiani e tutti gli operatori economici grandi o piccoli sono rimasti sul posto, questa è la verità, nonostante il fattore della nazionalizzazione delle grandi aziende e nonostante il problema che la guerra batteva alle porte. Per una notte una città è stata teatro di combattimenti ma forse troppo rapida è stata la fuga degli italiani per cui, essendo i capifamiglia ancora ad Asmara e potendosi il paese in un senso o nell'altro

(non voglio giudicare) pacificarsi, vi è la possibilità di un ritorno di questi italiani d'Africa in Africa stessa e sarebbe opportuno che essi potessero trovare sul posto le strutture scolastiche ancora in piedi. C'è quindi (lo tenga bene in mente il Governo) una chiusura provvisoria che dura quanto può durare la situazione di emergenza che c'è in Eritrea, non già una chiusura definitiva il che equivarrebbe a dire: ce ne andiamo definitivamente perchè abbiamo paura. Non è una fuga dall'Eritrea per quattro cannonate. No; bisogna rimanere sul posto e dimostrare che proprio nel momento in cui quelle popolazioni hanno bisogno di maggiore aiuto gli italiani sono con loro nel benessere e nel malessere, nella buona e nella avversa fortuna.

Vorrei poi (non so se l'argomento attiene al decreto che noi esaminiamo) chiedere al Governo se può dare al Parlamento una risposta in merito a quello che in questa situazione è avvenuto o può avvenire (essendo io carente di notizie) nella università di Asmara; non nella scuola di diritto fatta dagli italiani ma nella università di Asmara fatta dalle suore comboniane, poi incorporata dal governo etiopico come organo di diritto pubblico etiopico e che l'Italia ha molto aiutato per quanto riguarda gli insegnanti, i mezzi, gli strumenti. La cosa è molto importante perchè questa università, che le autorità etiopiche vedevano molto bene per la serietà degli insegnamenti (del resto è già al decimo anno di vita), continuava a svilupparsi in maniera molto favorevole. Era una università autonomamente inserita nello Stato etiopico, una università di diritto pubblico etiopico ma di lingua italiana. Vorrei avere notizie al riguardo e se il Governo non è in grado di fornirne vorrei che si interessasse immediatamente attraverso il suo Consolato generale di come sta questa università, che può dirsi di fatto una università italiana anche se di diritto pubblico locale.

Vorrei inoltre chiedere al Governo se può dirmi qualche cosa circa lo stato delle scuole italiane in Addis Abeba. Ho visto queste scuole ospitate in baracche, cioè in una situazione veramente deplorabile. Sono state riaperte qualche anno fa: però la scuola co-

me tale era una scuola da terremoto di Messina. Si trattava di baracche malconce dove filtrava l'acqua nella stagione delle piogge mentre entrava il sole nella stagione estiva. Erano quindi prive di mezzi, prive di strumenti didattici e non certo all'altezza della posizione culturale italiana. Nessun paragone è possibile con il liceo francese di Addis Abeba, che è un liceo meraviglioso anche dal punto di vista edilizio oltre che tecnico, dal quale esce tutta l'*élite* etiopica per governare lo Stato.

Un'ultima domanda, che rientra pur sempre in questo settore africano dell'Italia, riguarda il problema della università di Mogadiscio. Il Governo sa che da venti anni c'era a Mogadiscio un istituto universitario che dava dei diplomi. Questi diplomi venivano praticamente riconosciuti nelle nostre università, e i ragazzi venivano iscritti al terzo anno dopo aver fatto due anni a Mogadiscio. Con l'indipendenza l'istituto di Mogadiscio è stato trasformato in una università, e c'è stato un accordo tra l'università di Padova (la mia università) e il Governo etiopico in base al quale l'università di Mogadiscio è stata posta sotto la direzione culturale e scientifica di Padova, che mandava ogni anno una dozzina di docenti per tenere i corsi nelle varie facoltà di cui si compone l'università di Mogadiscio. Che cosa è successo? Si sa che ormai la presenza italiana è ridotta al minimo, anzi direi che siamo arrivati ad una assoluta mancanza di presenza italiana. È stato denunciato questo accordo Padova-Mogadiscio, in cui però — me lo ricordo anche io — la firma fu apposta dal Ministro della pubblica istruzione prima della rivoluzione, quindi non da un organo universitario locale. Ora mi domando se la rivoluzione militare ha cambiato le carte in tavola e, se le ha cambiate, di chi è la colpa, se nostra o del Governo militare. Sono cose molto importanti perchè l'università italiana di Mogadiscio era uno strumento dal quale è uscita tutta la classe dirigente somala degli ultimi 18 anni.

Due anni fa invece l'italiano è stato eliminato come lingua ufficiale, perchè tale era accanto all'arabo e al somalo, e questo

è indubbiamente un passo indietro che facciamo, senz'altro doloroso.

In concreto, approviamo questo decreto-legge, lodando anzi il Governo per aver preso questi provvedimenti di carattere umano, ma lo invitiamo a non chiudere i nostri istituti ancora esistenti all'estero e anzi, passata la bufera, a far loro riprendere vita e andare avanti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N E T T I , relatore. Voglio aggiungere solo poche cose. Ringrazio gli intervenuti e affermo subito di essere d'accordo con quanto ha detto prima il senatore Urbani e con quanto testè ha detto il senatore Bettiol. Su questi argomenti ci si è a lungo soffermati anche per l'interesse sentimentale che si ha per questo mondo dell'Africa orientale; certo, quando si presenteranno le occasioni favorevoli, le scuole italiane potranno essere riaperte. Per quanto riguarda poi le altre domande poste dal senatore Bettiol, mi rimetto al Ministero degli esteri.

Volevo anche aggiungere, come emergerà in sede di discussione degli emendamenti, che ho apprezzato molto lo spirito di collaborazione che ha animato la presentazione di proposte migliorative e vedrò se queste potranno in qualche misura essere accolte per una migliore formulazione della legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

S P I T E L L A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ringrazia a sua volta l'onorevole relatore e gli onorevoli intervenuti ed esprime l'intendimento di considerare con la massima attenzione le prospettive future delle scuole italiane in Eritrea. Indubbiamente il provvedimento di chiusura anticipata delle scuole è stato reso necessario dal determinarsi delle circostanze che gli onorevoli senatori conoscono.

Ciò non implica una chiusura definitiva delle scuole nè un abbandono di un'attività i cui caratteri e pregi sono stati ampiamente richiamati dagli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito. L'evoluzione della situazione, le circostanze che si andranno a determinare indicheranno la strada migliore da seguire in ordine a questo argomento che del resto è soltanto uno dei vari argomenti che riguardano l'attività e la vita della comunità italiana in Eritrea. Certamente quello che di valido c'è in una tradizione scolastica che si era andata sviluppando in passato e che avrà motivo di raccomandarsi a conservazione, perfezionamento ed incremento ulteriori non potrà essere trascurato dal Governo, ma in questo momento è pressochè impossibile formulare delle previsioni precise.

Circa l'opportunità dell'adozione del provvedimento per decreto-legge, riferendomi alle osservazioni che sono state fatte dal senatore Valitutti, debbo dire che in effetti si è trattato di una situazione di emergenza e che alcuni degli obiettivi che si volevano perseguire con il decreto-legge avevano una tale urgenza che non poteva non imboccarsi codesta strada, come del resto è stato riconosciuto da altri onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito. Nè io nè il collega Cattanei siamo in grado in questo momento di precisare con esattezza il numero degli insegnanti che sono rientrati.

Abbiamo però come dato di riferimento certo l'indicazione che è contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione presentato dal Governo e certamente una parte cospicua degli studenti italiani e degli insegnanti italiani che sono lì indicati è rientrata nel nostro paese. Sono state anche fatte altre considerazioni, in modo particolare dal senatore Valitutti e dal senatore Urbani. È stato richiamato il tema del possesso del titolo di studio. In effetti gli insegnanti ai quali si consente, oltre la scadenza dei termini che è già avvenuta, di chiedere l'iscrizione nelle graduatorie o di conservare l'incarico a tempo indeterminato a norma delle leggi vigenti debbono avere i titoli di studio richiesti dalla legge. Potreb-

be intendersi implicita questa indicazione di requisito nel testo; tuttavia se il Senato ritiene di volerla ulteriormente precisare e rendere più chiara per non dar luogo ad equivoci, il Governo non si oppone alla presentazione di un emendamento in questo senso.

Per quanto si riferisce al problema degli esami di riparazione, effettivamente la situazione presenta alcuni aspetti che meritano di essere considerati. Da un lato sarebbe forse opportuno prevedere un certo meccanismo di esame-colloquio per consentire l'accesso alla classe successiva agli alunni che sono stati rimandati in alcune materie. Credo, riferendomi all'emendamento presentato dal senatore Valitutti, che caso mai ci si debba riferire ad una deliberazione del collegio dei docenti e non esclusivamente del preside, trattandosi di materia che a quell'organo è demandata; tuttavia è certo che un provvedimento che interviene in questo momento, e che quindi potrà arrivare alla conversione con un eventuale emendamento tra alcuni giorni, va a sovrapporsi ad una situazione per la quale questi giovani incontreranno difficoltà. Se invece il Senato ritiene di fare riferimento all'opportunità che tali giovani che non hanno avuto la promozione siano sottoposti ad un esame-colloquio, il Governo non è pregiudizialmente contrario, pur rendendosi conto degli eventuali inconvenienti ai quali ho fatto riferimento: si potrebbe forse prevedere un meccanismo di corsi di recupero di sostegno ma è una questione che presenta obiettive difficoltà dal punto di vista organizzativo e finanziario, soprattutto tenendo conto del fatto che gli esami di riparazione dovrebbero effettuarsi ai primi di settembre e quindi il tempo a disposizione per questi ragazzi sarebbe assai poco.

Per quanto si riferisce alle considerazioni svolte dal senatore Bettiol, desidero ribadire che il Governo guarda con particolare attenzione alla realtà della scuola italiana in Eritrea per quello che essa ha rappresentato e potrebbe rappresentare per gli italiani nati in Eritrea o comunque per gli italiani e per le popolazioni locali. A proposito del-

la richiesta di informazioni, devo dire che solo per qualcuna di queste richieste sono in grado di dare assicurazioni, anche perché il riferimento fatto ad Addis Abeba e alla situazione somala attiene ad una materia che esula dal provvedimento in discussione e quindi non era possibile prevedere domande di questo genere. Per quanto si riferisce all'università di Mogadiscio, posso assicurare il senatore Bettiol che l'attività di questa università prosegue in pieno, senza menomazioni; il Governo assicura che si farà carico di accertare quegli inconvenienti paventati dal senatore Bettiol ma non risulta che ci sia stata una denuncia della convenzione con l'università di Padova; può darsi che siano intervenute recentemente delle difficoltà (*commenti del senatore Bettiol*) ed assumo l'impegno di porre in atto un intervento preciso. Così pure non posso non assicurare che sarà fatto quanto è nelle possibilità del Governo italiano per favorire un miglioramento delle condizioni ambientali, di edilizia delle scuole italiane di Addis Abeba, che sono state citate sempre nell'intervento del senatore Bettiol.

Quanto all'università comboniana, trattandosi di una istituzione privata sia pure con le caratteristiche che sono state richiamate, non sono in grado di fornire particolari precisazioni ma anche per essa assumo l'impegno di verificare la situazione; e se esisteranno possibilità per favorire lo sviluppo di quella istituzione che, come è stato detto, ha particolari meriti, il Governo non mancherà di assumerle.

Con queste precisazioni rinnovo l'invito agli onorevoli senatori a voler approvare il disegno di legge di conversione del decreto, convinto che il provvedimento serva ad andare rapidamente incontro, per quello che è possibile, ad una situazione delicata sia dei docenti sia degli alunni delle scuole italiane in Eritrea. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , Segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, recante provvidenze scolastiche a favore di insegnanti e alunni provenienti dall'Eritrea.

P R E S I D E N T E. Si dia lettura dei due emendamenti presentati dal senatore Valitutti all'articolo 1 e all'articolo 3 del decreto-legge da convertire.

A L B A R E L L O , Segretario:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« I cittadini italiani che abbiano prestato servizi di insegnamento in qualità di supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e che siano in possesso dei requisiti prescritti, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 ».

1. 1

VALITUTTI

Sostituire il secondo comma dell'articolo 3 con il seguente:

« Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie possono iscriversi alla corrispondente classe successiva previo superamento di un esame colloquio le cui modalità sono fissate dal preside della scuola alla quale gli alunni intendono iscriversi ».

3. 1

VALITUTTI

V A L I T U T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, l'emendamento da me presentato all'articolo 1 del decreto-legge sostanzialmente si propone di chiarire il terzo comma dell'articolo

stesso suggerendo una formulazione che non dia luogo a controversie. La formulazione del testo governativo è oscura in alcuni punti e lacunosa in altri; secondo me potrebbe eccitare un molesto contenzioso. Propongo tre novità. La prima novità è che si chiarisca che l'inserimento di questi insegnanti supplenti nelle graduatorie con il diritto alla riserva per i profughi si limiti ai cittadini italiani che abbiano prestato servizio di insegnamento in qualità di supplenti temporanei. La formulazione governativa parla genericamente degli insegnanti non di ruolo. Devo appunto chiarire che mentre gli incaricati locali, a tempo indeterminato, che sono nominati nel contingente previsto dalla legge, sono necessariamente cittadini italiani, i supplenti temporanei nelle scuole italiane all'estero possono essere anche di altra nazionalità. Ecco la ragione per cui bisogna dire che si tratta dei cittadini italiani che hanno prestato servizio temporaneo di supplenza. Se non si specifica questo, concediamo un diritto di iscrizione nelle graduatorie provinciali anche ai non cittadini italiani. Nelle scuole eritree certamente come in tutte le scuole all'estero la supplenza è affidata anche a cittadini non italiani. Questa è la prima novità.

La seconda novità da me proposta riguarda l'estromissione di una indecifrabile categoria che è costituita da coloro che, dice il testo governativo « abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano ». Ora domando alla cortesia del Sottosegretario e del relatore senatore Moneti di spiegarmi che cos'è questo personale che abbia prestato servizio presso le scuole italiane in Eritrea senza rapporto d'impiego con lo Stato italiano. Nella scuola, anche nella scuola italiana, ci sono gli insegnanti di ruolo, gli insegnanti non di ruolo nominati nel contingente e poi gli insegnanti supplenti che hanno un rapporto di servizio necessariamente con lo Stato italiano che istituisce le scuole. Se passa la formulazione proposta dal Governo — senatore Moneti, mi permetto di richiamare la sua attenzione su questo punto — veramente diamo la possibilità ad una indeterminata categoria di persone di chiedere

l'inserimento nelle graduatorie provinciali con diritto alla riserva per i profughi. Chi sono questi che hanno prestato servizio presso le scuole e non sono nè incaricati nè supplenti e neppure hanno avuto un rapporto di impiego con lo Stato italiano? Per questo ne propongo la estromissione.

La terza novità riguarda la specificazione del necessario possesso dei requisiti. Probabilmente la formula da me proposta è troppo lata; si potrebbe dire « che siano in possesso del titolo di studio prescritto ». Non ho nessuna difficoltà: se il Governo ritiene di preferire questa formula più restrittiva, sono d'accordo. Secondo la mia formulazione, questi insegnanti supplenti che hanno prestato il loro servizio nelle scuole eritree, per avere diritto alla iscrizione nella graduatoria debbono avere « i prescritti requisiti ». Se volete dire « che abbiano il prescritto titolo di studio » non ho difficoltà. Mi permetto però di far presente tanto al relatore che al Sottosegretario che bisogna specificare che questo personale abbia il titolo di studio necessario perchè la formulazione governativa del testo è interpretabile come concessione del diritto all'iscrizione a chiunque, abbia o non abbia il titolo di studio, purchè abbia prestato servizio di supplenza.

Per quanto riguarda l'articolo 3, ho già detto nel mio brevissimo intervento che la questione è importante non sotto il profilo pratico, in quanto si tratta di pochi casi, ma sotto il profilo ideale, sotto il profilo propriamente giuridico. Mi preoccupa il fatto che una norma di legge — e ciò accadrebbe per la prima volta — dica che colui che non ha conseguito la promozione mediante l'esame che avrebbe dovuto sostenere, sia tuttavia iscritto alla classe successiva. Non escludo che si possa, come ha detto il sottosegretario Spitella, cercare una formula diversa da quella da me proposta; comunque, sostanzialmente propongo che questi ragazzi, i quali dovevano riparare nella seconda sessione in una o più materie, siano, sì, iscritti alla classe successiva, ma previo un esame colloquio le cui modalità dovrebbero essere determinate dal preside, mentre l'onorevole

Sottosegretario propone dal consiglio di classe. Si potrebbe accogliere anche questo principio, comunque sono ancora più « accogliente »: prevediamo, quanto meno, dei corsi di recupero, per questi ragazzi che dovevano riparare e che non hanno potuto farlo, durante l'anno, nelle discipline nelle quali dovevano riparare. Ritengo, cioè, che qualcosa dobbiamo fare e dire; infatti sancire così brutalmente il principio che un bocciato — perchè si tratta di un bocciato — per decreto della legge sia iscritto alla classe successiva, mi sembra che possa rappresentare un grave precedente. Questa è la ragione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

M O N E T I , relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma dell'articolo 1 debbo dire che in proposito anch'io ebbi delle perplessità che manifestai in Commissione; senonchè, esaminando più attentamente il testo, mi sono persuaso che per essere iscritti nelle graduatorie per incarichi e supplenze nella scuola elementare o nella scuola secondaria occorre per legge il prescritto titolo di studio, o l'abilitazione magistrale o la laurea, per cui il « possono » si riferisce solo al fatto che le scadenze sono ormai superate e, quindi, si consente la iscrizione oltre il termine di scadenza. Comunque, poichè il testo è un po' generico, ritengo che *abundare melius est* e cioè che si possa accettare il testo proposto dal senatore Valitutti che parla di « possesso dei requisiti prescritti », pur ribadendo che, a mio parere, ciò non è strettamente necessario, perchè per essere iscritti nelle graduatorie occorre avere il prescritto titolo di studio. Comunque, potrei accettare l'emendamento *ad abundantiam*.

P R E S I D E N T E . Non è contrario all'emendamento?

M O N E T I , relatore. Non lo ritengo necessario...

P R E S I D E N T E . Ma lei deve esprimere un parere...

M O N E T I , *relatore*. Mi rimetto al parere del Governo. Per quanto riguarda l'articolo 3, mi sembra che l'emendamento proposto dal senatore Valitutti sia troppo drastico. Infatti questi alunni non possono essere messi alla stregua degli alunni che hanno frequentato con normalità la scuola, in quanto si sono trovati in situazioni particolari. Mi rendo conto delle obiezioni sollevate dal senatore Valitutti, secondo cui questi ragazzi si porteranno dietro per tutta la vita delle lacune che possono pregiudicare molto il loro sviluppo culturale, se trattasi di materie fondamentali dell'istituto che frequentano. Ad esempio, per un istituto di ragionieri un alunno bocciato in matematica, se non colma le sue lacune, probabilmente va avanti zoppicando per tutto il corso. Pertanto proporrei di accogliere l'emendamento modificandolo in questo modo: « Gli alunni che in sede di scrutinio finale siano stati ammessi a riparare una o più materie possono iscriversi alla corrispondente classe successiva. Essi al termine dell'anno scolastico dovranno dimostrare, attraverso un esame colloquio, di aver colmato le lacune dell'anno precedente, se queste riguardano materie fondamentali. Il Ministro della pubblica istruzione favorirà l'istituzione di corsi di recupero negli istituti frequentati dagli alunni di cui al secondo comma dell'articolo 3 ».

Affido al Governo questo emendamento, rimettendomi alla sua decisione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S P I T E L L A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 1.1 del senatore Valitutti, ma chiede che sia modificato. Si accetta l'indicazione che deve trattarsi di cittadini italiani; del resto quando si dice: « in possesso dei requisiti prescritti » è evidente che il requisito della cittadinanza italiana è essenziale per essere iscritti nella graduatoria. Credo che

si potrebbe mantenere per la prima parte la formulazione del senatore Valitutti, che dice: « I cittadini italiani che abbiano prestato servizi di insegnamento in qualità di supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 e che siano in possesso... ». A questo punto proponiamo di dire: « del prescritto titolo di studio », perchè facendo genericamente riferimento ai requisiti, potremmo poi incorrere in altre difficoltà in ordine alla graduatoria, alla residenza e ad altre cose.

Quanto alla richiesta del senatore Valitutti di espungere il riferimento ai docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano, vorrei chiedere al senatore Valitutti di non insistere perchè, come appare dalla relazione, in Eritrea sono funzionanti non solo scuole statali, ma anche due scuole private autorizzate e un istituto nazionale legalmente riconosciuto. Ora se vogliamo tener conto di tutti i docenti che prestavano servizio nelle scuole qui elencate, non dobbiamo lasciar fuori questi insegnanti. Si tratterà probabilmente di qualche caso, per cui non è opportuno fare discriminazioni di questo genere.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, la pregherei di leggermi il testo dell'emendamento nella dizione da lei proposta.

S P I T E L L A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. « I cittadini italiani che abbiano prestato servizio come supplenti temporanei nelle scuole italiane in Eritrea nell'anno scolastico 1974-75 o negli anni precedenti ovvero che abbiano prestato servizio presso le scuole stesse senza rapporto di impiego con lo Stato italiano, purchè in possesso del titolo di studio prescritto, possono chiedere l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze, con diritto alle speciali riserve previste per la categoria di profugo dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744 ».

Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, credo che sia più semplice accettare la dizio-

ne del senatore Valitutti perchè quella del senatore Moneti creerebbe alcuni problemi di non facile soluzione. Il senatore Moneti adopera l'espressione: « materie fondamentali ». Questa distinzione non esiste nell'ordinamento e quindi non mi pare possibile darne pratica attuazione. Vorrei però chiedere che l'emendamento del senatore Valitutti venga modificato in questo senso: « previo superamento di un esame colloquio le cui modalità sono fissate dal consiglio di interclasse o dal collegio degli insegnanti della scuola alla quale gli alunni intendono iscrivere », per riferirci e alle scuole elementari e alle scuole secondarie, secondo l'attuale ordinamento degli organi collegiali.

PRESIDENTE. Senatore Valitutti, accetta le modifiche proposte dal Governo ai suoi due emendamenti?

VALITUTTI. Accetto le proposte del Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Valitutti, nel testo modificato secondo la proposta del Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 3.1.

MONETI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONETI, relatore. Ritenendo la norma, così come è stata presentata dal senatore Valitutti e modificata dal Governo, troppo severa, mi asterrò dal voto sull'emendamento 3.1.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Ci sembrava accettabile l'iniziale proposta del Governo ed in ogni ca-

so pensiamo che si potesse ovviare meglio all'inconveniente di principio, attraverso la soluzione dei corsi di recupero, che del resto erano stati anche accettati — mi pare — dal proponente, senatore Valitutti.

Se il Governo invece ritiene che non possa essere accolta questa soluzione ed accetta l'articolo 3 così come è stato emendato, per le dette ragioni, noi ci asterremo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Valitutti, nel testo modificato secondo la proposta del Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

OLIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVA. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, al di là degli aspetti tecnici che sono stati ampiamente discussi e su cui in definitiva mi sembra che si sia creato un incontro di volontà sufficientemente chiaro, credo che questo provvedimento meriti un apprezzamento di ordine politico per la sua tempestività e per la premura che il Governo ha dimostrato, al di là — ripeto — delle esigenze tecniche, verso insegnanti, personale scolastico ed alunni che si sono trovati, contro le loro volontà e le loro speranze, coinvolti in un momento di guerriglia che ha certamente rattristato anche il nostro paese, nel ricordo del grande sforzo che l'Italia ha fatto, attraverso i tempi, in diverse circostanze storiche, ma sempre con largo senso di umanità, per la redenzione ed il progresso dell'Eritrea.

La necessità di procedere con tempestività giustifica l'adozione di uno strumento legislativo che di solito abbiamo motivo di criticare: il decreto-legge. Ma in questo caso, anche per l'imminenza della conclusione del-

l'anno scolastico, non poteva evidentemente provvedersi che in questo modo; e credo perciò che questa sia un'occasione in cui tutte le parti politiche possano rinunciare a rilevare una volta di più l'eccezionalità del mezza. Se fossimo arrivati solo oggi ad approvare una legge normale, saremmo stati superati dalle circostanze.

E questo è il motivo per il quale dichiaro che il Gruppo al quale ho l'onore di appartenere voterà a favore della conversione in legge di questo decreto-legge.

A questo punto, possiamo anche dimenticare o sorvolare sulla severità con cui, inizialmente, il collega Valitutti nella sua sempre simpatica dialettica polemica ha voluto addirittura evocare un tipo di Governo abilitato (forse perchè prevalentemente democristiano!) a chiedere miracoli alla Provvidenza: come, ad esempio, quello di chiudere le cateratte del cielo per evitare alluvioni e frane. Dico questo scherzosamente, per prendere atto del fatto che, alla fine, si è trovato un punto d'incontro. Possiamo quindi prendere atto anche del fatto che la legge, nel suo testo definitivo, non trasformerà in « aquile » nessun somaro. Non possiamo tuttavia (e questo lo dico seriamente) negare gli incolpevoli disagi a cui sono stati esposti questi allievi in quest'anno eccezionale di tensione e di violenza. Senatore Valitutti, dobbiamo ricordare che in Eritrea lo stato di guerriglia, anche se si è concluso all'Asmara con lo scontro armato di un sol giorno, durava ormai da molti mesi, sicchè lo svolgimento della vita scolastica non poteva essere certo dei più ideali. Molti perciò saranno stati rimandati: ma non poteva essere diversamente, in queste circostanze.

Comunque, abbiamo trovato una soluzione: ed io sono certo che, attraverso la riacquisizione di un momento di maggiore tranquillità in seno alle scuole italiane, anche le lacune che si possono essere verificate in quest'anno particolare saranno recuperate, meglio che con una riparazione formale imposta per legge, che alla fine — riferita ad allievi che avrebbero avuto diritto a tutte le attenuanti — si sarebbe ugualmente ridotta ad un colloquio; e tutti sappiamo che cosa sono gli esami-colloquio.

Ma lo scopo principale per il quale intervingo è quello di riaffermare che, nonostante quanto è accaduto, noi abbiamo il dovere di tornare in Eritrea con le nostre scuole: non certo a dispetto delle autorità locali, ma — per quanto dipenderà da noi — con la coscienza di poter presentare un bilancio storico e morale altamente positivo, soprattutto dopo che l'Italia ha rinunciato ad ogni rivendicazione di ordine coloniale, e per altri trent'anni non ha fatto che offrire il contributo dei suoi capitali, della sua tecnologia, della buona volontà dei suoi imprenditori ed anche la presenza di queste scuole, da tutti localmente apprezzate, e che mi sembrano essenziali proprio per aiutare l'antica cultura locale ad uscire dal provincialismo, per giungere alla creazione di una classe dirigente moderna e capace, particolarmente necessaria in vista dell'indipendenza conquistata.

Deve perciò restar vivo il problema delle nostre scuole, in vista di una loro prossima riapertura, che esige intanto la conservazione almeno preservativa di quel patrimonio immobiliare e delle attrezzature scolastiche che esistevano e che voglio sperare esistano ancora.

Per quanto riguarda la riapertura delle nostre scuole, da attuarsi appena possibile, abbiamo già avuto in Commissione le assicurazioni del sottosegretario Granelli, ora ripetute (penso anche a nome del collega del Ministero degli esteri) dal sottosegretario Spitella. Prendiamo atto ben volentieri di queste assicurazioni, rilevando che ci deve essere una logica continuità in questa presenza culturale dell'Italia in Etiopia. A questo proposito, l'Aula è già stata informata (attraverso gli usuali annunci della Presidenza) che proprio ieri, in sede deliberante, la Commissione esteri ha approvato un supplemento di spesa di 56 milioni (oltre i 450 già stanziati nel 1969) per completare la costruzione del nuovo edificio scolastico di Addis Abeba. Ne parlo qui perchè, mentre con questa conversione in legge provvediamo ad insegnanti ed allievi che sono rientrati in Italia, non dobbiamo dimenticare coloro che nel frattempo si sono trasferiti ad

Addis Abeba, dove probabilmente rimarranno per il prossimo anno scolastico. È quindi essenziale che, da parte dei due Ministeri interessati, si assuma il massimo impegno perchè in Addis Abeba sia offerta agli alunni

fuggiti da Asmara una efficiente ospitalità scolastica, attraverso attrezzature e personale sufficienti (ed eventualmente rinforzati), per conservare un buon livello alla nostra assistenza anche culturale.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue OLIVA). Mi permetterò pertanto di presentare un'interrogazione in proposito, in modo che la Commissione esteri possa essere presto informata del preciso stato delle costruzioni disponibili e anche della consistenza funzionale delle scuole di Addis Abeba. Se il collega Bettiol, che è così efficacemente intervenuto, vorrà associarsi a me con una richiesta di notizie sulle università di Mogadiscio, di Addis Abeba e di Asmara, penso che il sottosegretario Cattanei vorrà fin d'ora prendersi nota di approntare le più complete notizie.

Infine, oltre all'urgenza dei problemi scolastici, non dobbiamo dimenticare che è ancora aperta la partita dell'assistenza in generale alle popolazioni profughe e rimpatriate, assimilate ai profughi di guerra. Vi è infatti una legge del 1973 i cui fondi sono esauriti, per la scadenza dei termini con la fine del 1974. È pendente davanti alla prima Commissione di questo Senato, in sede deliberante, il provvedimento che il Governo ha tempestivamente proposto per la proroga di tali provvidenze. Io mi permetto di rivolgere al Governo e, per quanto possa essere ascoltato, alla Presidenza del Senato un vivo appello perchè questo provvedimento, già approvato dalla Camera, venga rapidamente approvato anche dal Senato, e renda così possibile continuare senza ulteriori attese un'assistenza effettiva non solo agli allievi rimpatriati ma anche ai membri dei loro nuclei familiari, che non hanno solo da risolvere il problema scolastico dei figli, ma anche i problemi essenziali della sussistenza e di una risistemazione utile e produttiva nel nostro paese. *(Applausi dal centro).*

U R B A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . A conclusione del dibattito, nonostante che sull'articolo 3 avremmo preferito la formulazione iniziale del Governo, riconfermiamo il voto favorevole del Gruppo comunista a questo provvedimento.

S T I R A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Dichiaro a nome della mia parte politica il voto favorevole al presente disegno di legge di conversione.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, ho il piacere di esprimere il voto favorevole del Gruppo del MSI-destra nazionale a questo provvedimento malgrado le sue manchevolezze; manchevolezze dovute al fatto che, come giustamente sottolineava il senatore Oliva, esso non esaurisce completamente il problema, che si è presentato in tutta la sua drammaticità, di una doverosa assistenza nei confronti dei profughi che sono riusciti a rimpatriare, o che, in Addis Abeba, hanno trovato o definitivo o anche, non sappiamo, provvisorio rifugio e dove sono stati accolti insegnanti ed alunni. È un problema che va visto nel suo quadro completo ed io spero che a queste provvidenze meramente

provvisorie e contingenti, ne segua un approfondito studio, anche perchè questo non è stato facilitato da un atteggiamento reticente, per ragioni che si possono ben immaginare, sia da parte di coloro che sono rientrati in Italia, sia maggiormente da parte di coloro che non sono potuti rientrare e che hanno seguito famiglie e insegnanti in Addis Abeba, dove esiste un regime di cui non sono chiari nè il connotato politico nè gli intendimenti dinamici verso una ripresa della vita normale in quei paesi a noi tanto vicini dal punto di vista storico e spirituale.

V A L I T U T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I . Signor Presidente, dato che avevo fatto alcune riserve sulla conversione in legge di questo decreto-legge ho il dovere di scioglierle, essendo stato il decreto-legge chiarito e migliorato nei punti che avevano suscitato quelle riserve. Perciò annunzio che siamo felici di dare il nostro voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con l'avvertenza che il titolo risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1975, n. 150, concernente provvidenze scolastiche a favore di insegnanti ed alunni provenienti dall'Eritrea ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'al-

tro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 » (2020) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973 »; per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E C O R A R O . relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per questo provvedimento è stata ieri richiesta la relazione orale ed io mi accingo brevemente ad esporne il contenuto.

Si tratta di un accordo che la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e ciascuno dei paesi che fa parte della Comunità europea hanno concluso con la Repubblica di Finlandia. Per quale ragione? Perchè a seguito dell'ingresso nella Comunità economica europea della Gran Bretagna, della Danimarca e dell'Irlanda si è in parte dislocata l'EFTA cioè quell'associazione di libero scambio che univa i paesi democratici dell'Europa, ma esterni alla Comunità economica europea. Con l'ingresso di questi tre paesi le strutture dell'EFTA sono in parte venute meno. E allora la Comunità ha proceduto, con i vari paesi che precedentemente facevano parte dell'EFTA, ad alcuni accordi bilaterali o anche multilaterali perchè quelle posizioni di libero scambio che nei periodi precedenti si erano create fra singoli paesi della CEECA o anche tra la Comunità e i paesi dell'EFTA potessero sussistere. Quest'accordo politico non si era potuto definire con la Finlandia: in verità le trattative erano state avviate, erano state portate ad un buon punto verso la metà del 1972, ma ci si era fermati perchè in quel momento la Finlandia aveva chiesto una battuta di arresto e comunque si era ritenuto di non procedere oltre perchè quel paese si trovava a sti-

pulare accordi con il COMECON. Quando tali accordi sono stati stabiliti, si è proceduto ad una ripresa delle trattative che ha portato all'accordo che oggi ci viene sottoposto per approvazione ed esecuzione.

Penso che i principi informati da parte del Governo italiano, come Stato singolo e come partecipe della Comunità economica per il carbone e l'acciaio, e le ragioni valide che hanno suggerito l'accordo saranno largamente condivisi dall'opinione pubblica italiana istituzionalmente rappresentata da questo ramo del Parlamento e pertanto ritengo che possiamo senz'altro procedere alla ratifica dell'accordo in parola. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calamandrei. Ne ha facoltà.

C A L A M A N D R E I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero rilevare, su questo disegno di legge a cui il Gruppo comunista darà voto favorevole, molto brevemente il significato positivo, di tendenza oltre che di principio, che la nostra parte annette al presente accordo con la Finlandia, alla circolazione e collaborazione economiche che l'accordo porta a sviluppare, nel quadro di un rapporto di libero scambio da completare entro il 1° luglio 1977, fra l'Italia come membro della CECA e la Repubblica di Finlandia.

Fino dalla fase dell'esame di quest'accordo CECA-Finlandia e di quello CEE-Finlandia nella Commissione per le relazioni economiche esterne della Comunità, attraverso il rappresentante comunista italiano presente in quella Commissione, la nostra parte ha appoggiato gli accordi in questione, contribuendo all'approvazione unanime della relativa motivazione e della risoluzione da sottoporre al voto del Parlamento europeo. Ciò sia perchè siamo, in linea di principio e in generale, favorevoli ad ogni allargamento dell'area della Comunità e delle sue relazioni che si basi sul reciproco interesse delle economie degli Stati e valga a promuovere in modo indiscriminato un tessuto internazio-

nale di comprensione e di cooperazione, sia perchè, nel caso specifico della Finlandia, l'intesa rispecchia particolarmente — come dicevo — una tendenza o quanto meno una possibilità oggettiva verso lo stabilirsi di relazioni che superino, nella costruzione di quel tessuto, le divisioni ancora esistenti nella dimensione complessiva del continente europeo.

Infatti, nel momento stesso in cui concludeva quest'accordo con la CECA e quello con la CEE, la Finlandia sottoscriveva anche un accordo-quadro con il COMECON, e vale la pena — io credo — ricordare il giudizio espresso nella seduta del Parlamento europeo del 14 febbraio 1974 per l'approvazione degli accordi con la Finlandia, dall'onorevole Darendorf il quale dichiarava, a proposito della contemporaneità, del parallelismo dell'accordo finlandese con il COMECON: « Questa politica non solleva per noi alcun problema. Noi speriamo anzi che essa favorisca il graduale processo di distensione in Europa ». È un giudizio oggi più che mai pertinente e valido, nel contesto dei progressi della cooperazione europea, nel senso che una certa funzione — come dire — di cerniera che la Finlandia è così venuta ad assumere tra le due Comunità economiche del nostro continente può delineare un sistema di relazioni articolate e mediate, multilaterali e bilaterali, attraverso cui le due Comunità possano essere portate progressivamente a cooperare anche come tali.

In questa luce — ed ho terminato — è da augurarsi che possa essere di buon auspicio l'approvazione dell'accordo con la Finlandia da parte del Parlamento italiano proprio in questo momento, alla vigilia dell'inizio del semestre di presidenza italiana del Consiglio della CEE. Un compito, questo, che l'Italia deve esercitare traendo dalla rafforzata dinamica democratica dei nostri sviluppi interni e dalla rafforzata volontà di europeismo democratico che questa dinamica anche comporta la capacità di mandare innanzi, per quanto è possibile nel semestre della presidenza italiana, atti e iniziative comunitarie le quali autonomamente si collochino in una prospettiva, appunto, di cooperazione e di equilibrio internazionale, nel progredire della distensione e della sicurezza fra i due bloc-

chi e fra le due massime potenze, e nel progredire della collaborazione con i paesi di tutti i continenti.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A T T A N E I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Onorevole Presidente, non ho nulla da aggiungere a quanto già con grande incisività è stato affermato dal relatore senatore Pecoraro che vivamente ringrazio.

Vorrei limitarmi ad assicurare il senatore Calamandrei che il Governo condivide le considerazioni che egli ha svolto e che si collocano in modo coerente nell'indirizzo della Comunità economica europea e dell'Italia in modo particolare.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario:*

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica di Finlandia dall'altro, con Allegato, Protocolli e Atto finale, firmato a Bruxelles il 5 ottobre 1973.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 31 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, fino alla scadenza del periodo transitorio previsto dall'Accordo di cui all'articolo 1, ad

emanare, sentita una apposita Commissione di dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nell'Accordo citato, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'Accordo e per procedere ai necessari adattamenti della legislazione nazionale vigente.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivi alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966 » (2022)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

*** R U S S O ,** *relatore.* Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il presente scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, che ha avuto luogo in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, vuole conferire completezza alla convenzione tra l'Italia ed il Libano intesa ad evitare le doppie imposizioni sui red-

diti derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, stipulata il 9 giugno 1966 ed entrata in vigore il 1° agosto dello stesso anno.

L'articolo 3 di detta convenzione stabilisce che le disposizioni in essa contenute abbiano inizio a decorrere dal 1° gennaio 1960. In quella convenzione, come fu sostenuto dalla Repubblica libanese, anche se decorreva dal 1° gennaio 1960, non era stato tenuto nella dovuta evidenza il fatto che negli anni 1957, 1958 e 1959 la compagnia aerea italiana aveva goduto l'esenzione dalle tassazioni dovute sui proventi ottenuti in Libano, mentre la stessa agevolazione non aveva tutelato il buon diritto della compagnia libanese.

Il presente scambio di note, pertanto, ponendo sullo stesso piano di esenzioni fiscali le due compagnie, rimuove un motivo che, pur nella sua esiguità, non giovava certo ai buoni rapporti con il paese amico. La sostanza del documento è in queste parole che si desumono dall'allegato: « I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sarà reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima e aerea per gli anni 1957, 1958 e 1959 ».

Lo scambio di note, che costituisce un accordo integrativo di quello del 9 giugno 1966, entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e di approvazione.

Per i motivi evidenti di equità che ispirano il presente scambio di note, che perfeziona, lo ricordiamo ancora, la convenzione esistente tra i due paesi, posso riferire favorevolmente a nome della Commissione che me ne ha dato mandato e chiedo pertanto che il Senato accordi la ratifica richiesta. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A T T A N E I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente, se non un

ringraziamento vivissimo all'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario:*

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno - 4 agosto 1973, aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alla clausola finale delle Note stesse.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 » (2068) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie

imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973 », per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

* R U S S O , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il 20 dicembre 1973 veniva stipulata una convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.

Per esercizio di navigazione marittima ed aerea si intende abbracciare l'attività professionale di trasporto marittimo ed aereo di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e similari occorrenti per tali trasporti, esercitato dalle compagnie di navigazione marittima o aerea.

Per compagnie italiane si intende lo Stato italiano, gli enti pubblici italiani a carattere nazionale, le persone fisiche con domicilio fiscale in Italia, le società di capitali e di persone la cui direzione ha sede nel territorio della nostra Repubblica.

Con carattere di reciprocità analogamente è stabilito per la Repubblica araba-siriana. Di qui l'impegno dei due Governi interessati ad accordare esenzioni fiscali anche in favore di compagnie di navigazione marittima ed aerea che partecipano ai *pools* di qualsiasi specie.

La convenzione entrerà in vigore il giorno in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica con effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea a decorrere dal primo gennaio 1964.

La presente convenzione ricalca numerosi trattati rivelatisi utili ed efficaci per agevolare rapporti con i diversi paesi; pertanto, anche a nome della terza Commissione, chiedo che il Senato accordi con il suo voto la ratifica necessaria per la validità della convenzione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale,

ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A T T A N E I , *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero unicamente esprimere il mio ringraziamento all'onorevole relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O , *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973.

(*E approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972** » (2099) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972** », già approvato dalla Ca-

mera dei deputati e per il quale il Senato ha autorizzato la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P E C O R A R O, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo disegno di legge meriterebbe una lunga discussione, quindi preventivamente una lunga esposizione; ma per ragioni di urgenza, meritevoli di attenzione e di rispetto, mi limiterò ad alcune brevi dichiarazioni per sottolineare l'opportunità di procedere alla ratifica ed esecuzione dell'accordo in parola.

Si tratta di un accordo internazionale sul cacao che è stato stipulato a Ginevra il 20 ottobre 1972 e che fa parte di quegli accordi stipulati per non lasciare semplicemente al libero gioco delle forze economiche i prezzi delle materie prime che sono di più largo consumo, in particolare quelle di uso alimentare.

Come voi sapete negli anni scorsi sono stati fatti degli accordi di cooperazione internazionale per il grano, per l'olio di oliva, per il caffè, per lo zucchero, per lo stagno. L'accordo in esame serve per la regolamentazione del mercato del cacao.

Perchè è necessaria questa regolamentazione? Per assicurare ai paesi produttori un prezzo minimo garantito e sufficientemente equitativo e per assicurare ai paesi consumatori la disponibilità della derrata anche con una certa gradualità nel tempo.

Quest'accordo internazionale implica la costituzione di un ente — il consiglio internazionale per il cacao, composto dagli organi necessari per il suo funzionamento — ed inoltre prevede un certo numero di componenti nelle quali si estrinsecano le esigenze di cui abbiamo parlato. Attraverso questa struttura sarà possibile che il commercio di queste derrate, che appartengono in genere a paesi in via di sviluppo, consenta più sicuri guadagni ai paesi produttori e assicuri ai paesi consumatori la possibilità di approvvigionamento.

L'Italia ha partecipato alla stipula di questo accordo e oggi ci accingiamo a ratificarlo. Credo che il Senato, come ha fatto in passato per altre materie prime, specialmen-

te per generi alimentari, non abbia difficoltà a dare la propria adesione anche a questo accordo internazionale sul cacao.

P R E S I D E N T E. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

C A T T A N E I, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Onorevole Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione del senatore Pecoraro, che ringrazio vivamente.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

A L B A R E L L O, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 67 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa derivante dalla partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.

Le somme all'uopo necessarie saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi finanziari interessati.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1975, valutato

in lire 35 milioni, si provvede quanto a lire 17.500.000 a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire 17.500.000 mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CALAMANDREI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALAMANDREI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo comunista al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

ALBARELLO, Segretario:

BARBERA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la situazione tessile biellese ha subito negli ultimi tempi una netta recessione che ha messo in grave pericolo il posto di lavoro di dipendenti di diverse aziende;

premesso, altresì, che il quadro suddetto rientra nelle dimensioni più vaste di una

complessa crisi di tutto il settore e crea indicazioni di diversificazioni industriali, che possono trovare soluzione soltanto in una precisa legge sull'industria nel quadro della programmazione generale;

tenuto conto che l'industria tessile biellese rappresenta, per tradizione di imprenditori e di dipendenti, il fulcro del settore in Italia,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga utile e produttivo:

1) assumere il biellese, in tutta la sua estensione, come campione per un'approfondita analisi dell'industria tessile italiana;

2) promuovere, a tal fine, una serie di incontri con un eventuale costituendo Comitato biellese del quale facciano parte i componenti delle forze imprenditoriali, dei lavoratori, dei sindacati e delle forze politiche ed amministrative locali.

(2-0427)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBARELLO, Segretario:

SABADINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali iniziative abbia assunto o intenda assumere in relazione alle vicende ed alle responsabilità che stanno alla base del rinvio, da parte del Tribunale di Potenza, alla Corte di cassazione, degli atti relativi al processo contro alcuni dei principali imputati, fra i quali il missino Ciccio Franco, per i disordini provocati a Reggio Calabria negli anni 1970-1971.

Dalle informazioni concordi della stampa emerge, infatti, che gli atti del processo — che aveva già subito un primo rinvio alla precedente udienza del 13 gennaio 1975 — alla udienza del 25 giugno sono stati rinviati alla Corte di cassazione, ravvedendo in alcuni dei gravi reati contestati — fra i quali quello di vilipendio delle Forze armate previsto dall'articolo 290 del codice penale — la competenza della Corte d'assise.

Ora, è incredibile, ed appare inverosimile, che tale situazione, tanto evidente da non costituire neppure, sul piano giuridico, il più semplice dei problemi, possa essere sfuggita ai giudici in sede di rinvio a giudizio, o essere stata risolta erroneamente, tanto più che gli atti sono stati esaminati anche dalla Corte di cassazione, la quale da Reggio Calabria ha rimesso il processo al Tribunale di Potenza per legittima suspicione.

Episodi di tal genere, che da alcuni anni si accavallano nel nostro Paese, che finora hanno contribuito ad impedire che si accertassero responsabilità e che si facesse giustizia e che sono stati e sono di grave ostacolo a stroncare le trame eversive del fascismo e di ogni violenza, generano sfiducia nel corretto, responsabile, democratico funzionamento degli organi dello Stato, e pertanto, oggi più che mai, non possono più essere tollerati.

(3 - 1696)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANO, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che l'istruttoria delle pensioni di guerra si perde ancora nelle dissolvenze di attese inutili e snervanti per anni ed anni;

che, ad esempio, Giulio Custer, di Castrovillari (Cosenza), Corso Calabria n. 19, ci scrive la seguente lettera emblematica di un'intollerabile situazione:

« Ho 39 anni di servizio prestato allo Stato con illimitata dedizione. Ho preso parte alla campagna italo-etiopica; ai successivi cicli di grande polizia coloniale; in continuazione alla guerra 1940-43; prigioniero di guerra per 5 anni, 7 mesi e 5 giorni; nel 1950 inviato col corpo di sicurezza in zona di intervento ONU; servizio NATO; una promozione per merito di guerra; decorato al va-

lor militare; varie infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio; invalido per servizio. Oggi mi vedo escluso dai benefici della legge n. 336 (e n. 824) e dall'assegno perequativo pensionabile solo perchè collocato in pensione per invalidità nel 1967. All'atto del rimpatrio, ottenuto il riconoscimento medico-legale di un'infermità bronchiale soltanto nel 1966, chiesi la concessione della pensione di guerra. Sottoposto a visita medica presso una commissione medica per le pensioni di guerra, mi venne riscontrata l'affezione bronchiale, ma classificata "non invalidante". In sede di detta visita mi fu inoltre riscontrato un "lieve enfisema polmonare", classificato "sì invalidante", ma a condizione che risultasse a matricola contratto per causa di guerra per cui la categoria proposta era la 7^a. Ma la pensione di guerra mi fu negata. Convinto di essere stato ingiustamente escluso dalla concessione della pensione di guerra, inoltrai ricorso nel 1967. In 9 anni ho saputo soltanto che nel 1973 la Corte dei conti ha rimesso fasci di fascicoli al Ministero del tesoro per la revisione delle domande di pensione in esecuzione della legge n. 585 del 1971 »;

che la stampa ha così commentato le notizie di innovazione in materia di pensioni;

« Corriere della Sera » del 18 maggio 1971: « Aumentate le pensioni di guerra... *omissis*... Infine, per le domande di pensione, per le quali esiste ricorso presso la Corte dei conti, la nuova legge prevede, mediante una disposizione di notevole portata innovatrice, che il Ministero del tesoro debba effettuare la revisione al fine di andare incontro alle attese dei cittadini mediante una spedita azione amministrativa »;

« Corriere della Sera » del 21 luglio 1971: « Varati gli aumenti alle pensioni di guerra... *omissis*... Si tratta — ha dichiarato ai giornalisti il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Giuseppe Sinesio — di una legge di vasta portata, sia per quanto riguarda i miglioramenti economici che vengono accordati, sia per quanto attiene alle innovazioni procedurali che consentiranno di snellire notevolmente gli adempimenti occor-

renti per la definizione delle pratiche pensionistiche »;

« Il Tempo », « Cronaca della Calabria », del 25 ottobre 1973 (Cosenza): « Gli ex combattenti sono in agitazione ... *omissis* ... Inoltre hanno rilevato che l'applicazione dell'articolo 13 della legge n. 585 del 1971, invece di abbreviare ha allungato notevolmente il corso dei ricorsi presentati alla Corte dei conti, ricorsi che, datati da oltre 10 anni, vengono inviati al Ministero del tesoro a norma del suddetto articolo 13, mentre avrebbero dovuto trovarsi in stato di conclusa istruttoria ancora non iniziata »,

tutto ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendono prendere per venire incontro alle aspettative degli aspiranti ad una pensione di guerra o, quanto meno, ad una risposta celere, quanto amara possa essere.

(3 - 1697)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

POERIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intenda provvedere per assicurare il pieno funzionamento del Tribunale di Crotone nell'interesse dell'amministrazione della giustizia e delle popolazioni di quel circondario.

Più specificatamente, si chiede:

che venga aumentato l'organico della Procura della Repubblica, portando da 1 a 3 il numero dei sostituti procuratori della Repubblica, stante il notevole numero di procedimenti penali anche a carico di detenuti, alcuni dei quali con il rito « direttissimo »;

che venga destinato alla Procura della Repubblica un numero di sostituti che abbiano anzianità adeguata di servizio ed esperienza e non di semplici uditori, come finora è avvenuto;

che sia disposto che, nel momento in cui viene trasferito per qualsiasi motivo un magistrato, sia immediatamente provveduto alla sostituzione dello stesso;

che vengano destinati alla Procura della Repubblica gli altri 2 segretari mancanti da tempo ed i 2 coadiutori-dattilografi giudi-

ziari che, pur essendo in organico, mancano come unità lavorative.

L'interrogante, inoltre, fa presente che non diversa è la situazione delle Preture del circondario, ove solo una di esse ha il pretore titolare, mentre tutte le altre sono prive dei rispettivi magistrati, cancellieri e dattilografi, con enorme danno per i processi minori e per la legittima domanda delle popolazioni interessate ad ottenere giustizia.

Tale stato di cose è aggravato dal fatto che Crotone è priva di carceri, ancora in costruzione, ma senza un termine per l'ultimazione.

(4 - 4427)

LICINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — (Già 3 - 1677)

(4 - 4428)

LICINI, CUCINELLI, VIVIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e del tesoro.* — (Già 3 - 1371)

(4 - 4429)

SCARPINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che, come è apparso sulla stampa, una incredibile vicenda si è svolta nella scuola elementare di Guardavalle (Catanzaro), dove, in una prima classe, sono stati bocciati 11 alunni su 17, in età tra i 6 e gli 11 anni, e ciò a seguito di un intervento della direttrice didattica che ha imposto illegalmente la ripetizione di tutte le prove orali e scritte, provocando, così, nell'animo degli alunni, traumi e mortificazione;

che solo a seguito di un ricorso gli esami sono stati ripetuti alla presenza di un ispettore scolastico inviato sul posto dal provveditore agli studi di Catanzaro, con risultato del tutto opposto al precedente,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene il comportamento della direttrice didattica contrario alla legge — che prevede le bocciature « in casi eccezionali » e con motivazioni in sede di scrutinio tali da « caratterizzare l'alunno » — e pertanto passibile di severo intervento, al fine di ripristinare la legalità e di impedire un'assurda ed impie-

tosa emarginazione di alunni già colpiti dai gravissimi effetti dell'emigrazione dei genitori.

(4 - 4430)

ROSSI Dante. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere se siano state accertate le responsabilità dell'inammissibile inclusione, nel programma del festival « Danza '75 » di Venezia, di una formazione guidata dal colonnello della polizia segreta iraniana Zciaban Ali Djafari, noto aguzzino torturatore di oppositori del regime, ciò che ha provocato la legittima reazione degli spettatori alle cui proteste si deve, unicamente, l'esclusione delle previste repliche dello spettacolo.

(4 - 4431)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 1694 del senatore Carollo sarà svolta presso la 9^a Commissione permanente (Agricoltura).

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 1° luglio 1975

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti dall'ultimo calendario dei lavori dell'Assemblea, la seduta di domani, 27 giugno, non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 1° luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BALBO, BROSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei trasporti, degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — A conoscen-

za della preoccupazione dei rappresentanti degli Enti pubblici cuneesi in seguito alle voci corse ed alle decisioni prese dalla Sottocommissione bilancio del Senato, che ha dato parere sfavorevole sulla copertura aggiuntiva della spesa per il ripristino della ferrovia Cuneo-Nizza, nonché della preoccupazione che gli stanziamenti disposti con le leggi numero 635 del 27 luglio 1967 e n. 510 del 30 giugno 1971, in accordo con i poteri della confinante Francia, non sarebbero più operanti;

considerato:

che l'opera, se portata a termine, oltre che interessare e partecipare sostanzialmente a potenziare l'economia del cuneese, porterebbe grande agio all'intero Piemonte;

che essa verrebbe a completare l'anello della grande comunicazione europea Basilea-Torino-Cuneo-Nizza, con vantaggi considerabili per l'intera nazione;

che, se non portata a termine, si concluderebbe con il definitivo sperpero di oltre 50 miliardi di lire investiti in opere esistenti e nella maggior parte ancora recuperabili sulla tratta Cuneo-Breil, in buona parte appartenente al territorio della provincia di Cuneo,

gli interroganti chiedono di avere chiarimenti in merito ed assicurazioni sull'intendimento del Governo di portare a termine l'opera in tempi relativamente brevi.

(3 - 1571)

ENDRICH. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere a che punto sono gli studi per il riordinamento — in relazione all'articolo 111 della Costituzione — del Tribunale supremo militare e per l'istituzione delle Corti d'appello militari.

(3 - 1377)

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE, VALENZA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento al gravissimo episodio di violenza fascista avvenuto il 17 gennaio 1975 a Napoli, in Piazza San Vitale, ove una squadraccia di criminali fascisti armati di pistole, di catene e di spran-

ghe di ferro ha selvaggiamente percosso alcuni giovani democratici che si trovavano sul posto ad affiggere manifesti, accanendosi con bestiale ferocia sul giovane Giorgio D'Emilio, che trovasi ora in fin di vita, gli interroganti chiedono di conoscere:

come sia possibile che picchiatori di professione ed autori di azioni terroristiche, di aggressioni e di violenze — ben noti alla polizia, più volte arrestati e condannati — possano agire indisturbati, così come è accaduto il 17 gennaio in Piazza San Vitale, ove il ripetersi di gesta criminose — va, fra le altre, ricordata l'esplosione di una bomba durante una manifestazione unitaria antifascista che causò il ferimento di parecchie persone e che solo per puro caso non provocò una strage — avrebbe dovuto suggerire ed imporre l'adozione di misure di prevenzione e di sorveglianza;

come sia stato possibile che alcuni dei suddetti squadristi, riconosciuti fra coloro che hanno con maggiore brutalità infierito sul giovane D'Emilio, pur essendo stati ripetute volte condannati, siano stati così facilmente messi in libertà (uno di essi, Salvatore Caruso, denunciato e condannato per una lunga serie di aggressioni, è uscito dal carcere il 30 settembre 1974);

quali rigorose disposizioni i Ministri interrogati, ciascuno per la parte di propria competenza, vogliano impartire perchè, con l'arresto e la condanna dei responsabili, si esprima la chiara volontà di troncare definitivamente la catena di violenze fasciste e di assicurare la rigorosa difesa dell'ordine democratico.

(3 - 1454)

NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei*

ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Premesso:

che nella mattinata di venerdì 7 marzo 1975, a Milano, gruppi di attivisti della sinistra e dell'ultrasinistra, guidati dai « consigli di fabbrica » di alcune aziende, hanno imposto con la forza l'annullamento di una sottoscrizione per una petizione contro la delinquenza comune e la violenza rossa, che era stata organizzata dal MSI-Destra nazionale con la prescritta autorizzazione;

che detta azione antidemocratica è stata esaltata come « una vittoria antifascista »;

che i giornali « Il Manifesto » e « Lotta continua » dell'8 e del 9 marzo e il « Quotidiano dei lavoratori » dell'8 marzo hanno fatto l'apologia della sopraffazione compiuta a Milano, istigando apertamente all'eliminazione fisica degli appartenenti al MSI-Destra nazionale ed alla distruzione delle sedi del predetto partito in Milano,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) se nella città di Milano il compito di imporre la « legge », una nuova legge non scritta nel codice o nella Costituzione, sia stato delegato ai « comitati di fabbrica » ed ai gruppi dell'ultrasinistra;

b) se siano state adottate o si abbia intenzione di adottare misure a carico dei funzionari che hanno consentito che fossero violati i diritti alla libertà di pensiero e di espressione dei cittadini milanesi aderenti o simpatizzanti della Destra nazionale;

c) se siano state adottate misure giudiziarie nei confronti sia dei promotori delle violenze, sia di coloro i quali ne hanno tessuto pubblicamente l'elogio sui citati quotidiani, e, in caso contrario, se si intenda procedere per omissione di atti d'ufficio contro i funzionari ed i magistrati eventualmente responsabili delle mancate denunce;

d) se siano informati che tutto quanto è accaduto è stato « scatenato » da una falsa notizia diffusa attraverso una trasmissione radiofonica, evidentemente ad arte;

e) come ritengano di poter conciliare la tolleranza dimostrata dalle autorità di Governo e dalla Magistratura nei confronti di detti gravissimi episodi, con le ripetute assicurazioni circa la volontà di far rispettare

l'ordine e di garantire a tutti i cittadini piena libertà di associazione, di parola e di pensiero.

(3 - 1582)

POERIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attentato dinamitardo consumato nella notte tra il 16 ed il 17 aprile 1975 contro la casa del consigliere comunale Giovanni Procopio, in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro). Solo fortunate circostanze hanno evitato la strage dell'intera famiglia del Procopio, onesto operaio che vive di onesto lavoro.

Si chiede un immediato intervento da parte degli organi del Ministero e della Magistratura perchè simili atti siano repressi e la tranquillità sia garantita a quella laboriosa popolazione.

L'attentato è stato unanimemente condannato dalle forze democratiche presenti nel Consiglio comunale di quella cittadina ed anche a nome loro l'interrogante chiede provvedimenti urgenti.

(3 - 1628)

LI VIGNI, COLAJANNI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere i termini nei quali si è svolta la recente operazione della Guardia di finanza al confine italo-svizzero, che ha portato al sequestro di assegni in dollari ed in lire per l'ammontare di un miliardo e mezzo e di documenti definiti « di notevole interesse valutario ».

In particolare, si chiede di sapere:

a) se vi siano comunque riferimenti con i noti scandali petroliferi attualmente oggetto d'inchiesta;

b) di quale natura siano gli assegni, da quali banche siano stati emessi e come il Governo ritenga che tali operazioni possano andare a buon fine dato che gli assegni circolari e di conto corrente (se di tali assegni si tratta) non possono circolare all'estero, in quanto, se così fosse, solo illeciti bancari potrebbero concludere tali operazioni;

c) quali reati di natura valutaria siano ipotizzabili.

(3 - 1049)

LI VIGNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Si premette che nei giorni scorsi la Guardia di finanza di Ponte Chiasso ha trovato e sequestrato, su un treno che usciva dall'Italia, 28 documenti riguardanti versamenti in dollari e marchi su un conto corrente presso la Banca della Svizzera italiana per un controvalore in lire di 800 milioni.

L'interrogante chiede di sapere di che genere di « documenti » si tratti (assegni, lettere di credito, ricevute od altro) e quali banche italiane siano eventualmente a ciò collegate. Chiede, inoltre, di conoscere i particolari relativi al meccanismo di tali illecite operazioni, specialmente per quanto riguarda l'evidente possibilità di esportare ingenti capitali senza movimento reale di banconote.

L'interrogante, infine, chiede — stanti le dimensioni gigantesche assunte dal fenomeno della fuga dei capitali — se il Governo non ritenga ormai indilazionabile colpire tale illecito non solo in via amministrativa, ma anche con severe pene detentive.

(3 - 1455)

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Si premette che, in data 5 febbraio 1975, il signor Antonio Galli, pensionato di 70 anni, è stato bloccato dalla Guardia di finanza al valico di Chiasso e gli sono stati sequestrati documenti comprovanti il versamento in banche svizzere di 1 miliardo e 150 milioni di lire.

L'interrogante chiede di conoscere la materia dei predetti documenti e, in particolare, se il versamento in oggetto è stato effettuato in banconote o mediante altri titoli di pagamento e, in quest'ultimo caso, a quali banche si riferiscono.

(3 - 1503)

PERNA, LUGNANO, SABADINI, BUFALINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponda al vero che il terrorista Alessandro D'Intino, arrestato nel campo paramilitare nelle vicinanze di Rieti, nelle note gravissime circostanze, e gli altri 5

già condannati a 3 anni di reclusione in primo e secondo grado (Kim Borromeo, Roberto Agnellini, Franco Frutti e i due fratelli Fadini) per la devastazione della sede del PSI di Brescia, ottennero, in pendenza del ricorso in Cassazione, il beneficio della libertà provvisoria, come viene reso noto dalle odierne informazioni.

Gli interroganti, nel caso di risposta affermativa, chiedono di conoscere le motivazioni dei provvedimenti concessivi della libertà provvisoria e quale giudizio il Ministro ritenga se ne debba dare, anche in relazione ad eventuali iniziative davanti al Consiglio superiore della Magistratura.

(3 - 1228)

VALITUTTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che alcuni giornali hanno diffuso dati inquietanti sul numero di cittadini italiani attualmente detenuti per ragioni politiche in attesa di processo, l'interrogante prega il Ministro di rendere noto l'anzidetto numero e di fornire tutte le indicazioni che egli ritenga utili per tranquillizzare la pubblica opinione.

(3 - 1358)

La seduta è tolta (ore 19,05).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari